

Divieti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione parziale di norma.

Volete voi che sia abrogato l'art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 13 del 16 gennaio 1991, supplemento ordinario n. 6, «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.» così come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 31 luglio 2002, n. 179, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 189 del 13 agosto 2002, «Disposizioni in materia ambientale», limitatamente alle seguenti parole: «nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,» e «, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po»?

Iniziativa annunciata sulla "Gazzetta Ufficiale" Serie Generale n. 66 del 19 Marzo 2016